



Région Autonome Vallée d'Aoste  
Regione Autonoma Valle d'Aosta

Présidence de la Région

Presidenza della Regione

Département des collectivités locales,  
des fonctions préfectorales et de la protection civile  
Direction des collectivités locales

15, Place de la République - 11100 Aoste -  
Tél. 0165/274933  
Télécopie/fax 0165/274904  
E-MAIL [entilocali@regione.vda.it](mailto:entilocali@regione.vda.it)

Dipartimento enti locali,  
servizi di prefettura e protezione civile  
Direzione enti locali

Prot. n.  
Vs./Rif.

25779/dep

*Allegati*

Ai Sindaci ed ai Segretari  
dei Comuni della Regione

Ai Presidenti ed ai Segretari  
delle Comunità montane della Regione

Al Presidente del Consorzio BIM

Ai Presidenti dei Consorzi e Associazione dei Comuni

e, p.c. Al Presidente  
del Consiglio permanente degli enti locali

LORO SEDI

Aoste,  
Aosta,

21 LUG 2008

**OGGETTO:** Divieto di costituzione dei collegi arbitrali (articolo 3, commi 19, 20, 21 e 22, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008)). Modalità applicative. Ulteriori precisazioni.

Si fa seguito alle precedenti note prot. n. 7922/DEL in data 3 marzo 2008 e n. 15855/DEL in data 30 aprile 2008, con le quali si trasmettevano le note prot. n. 623/SGT in data 19 febbraio 2008 e n. 1198/SGT in data 16 aprile 2008, della Segreteria della Giunta regionale, relative all'oggetto.

Con l'ulteriore nota prot. 1906/SGT in data 9 luglio 2008 della Segreteria della Giunta regionale, di cui si allega copia, è stato comunicato che, preso atto dell'impossibilità di attivare le sezioni specializzate dei Tribunali cui deferire la competenza in caso di controversie insorte nell'esecuzione di contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, forniture e servizi, entro il termine del 1° luglio 2008 (termine inserito dall'articolo 15 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, come modificato, in sede di conversione, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31), il legislatore è intervenuto a disporre, con l'articolo 8 del decreto-legge 30 giugno 2008, n. 113 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), una proroga a tempo indeterminato del termine di operatività del divieto di ricorrere agli arbitrati, legando sostanzialmente l'efficacia della riforma in materia di arbitrati al compimento della più complessiva riforma del processo civile, sino alla cui effettiva realizzazione potrà, di conseguenza, essere utilizzato il sistema alternativo di soluzione delle controversie mediante il ricorso all'arbitrato.

Si rimanda alla stessa nota per gli ulteriori chiarimenti in merito.

Cordiali saluti.



Il Direttore  
(Nadia BENNANI)

LB/

uact

Région Autonome Vallée d'Aoste  
Regione Autonoma Valle d'Aosta

Présidence de la Région  
Presidenza della Regione

Adresse: 1, place Deffeyes - 11100 AOSTE  
Indirizzo: piazza Deffeyes, 1 - 11100 AOSTA  
Tél. 0165/273834-273835  
Télécopie - Fax 0165/273853

Secrétariat du Gouvernement  
Segreteria della Giunta

Prot. n. 1906/SGT  
Vs./Rif.

Ai Coordinatori dell'Amministrazione regionale

Aoste,  
Aosta,

9 LUG. 2008

e, p.c.

Al Sig. Presidente della Regione

Al Sig. Segretario generale della Regione

S NO 1-4

10 LUG 2008

LORO SEDI

Prot. n. 24392 DEL.

Oggetto: **Divieto di costituzione dei collegi arbitrali (articolo 3, commi 19, 20, 21 e 22, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008)).**  
**Modalità applicative.**

Si fa seguito alle precedenti note prot. n. 623/SGT in data 19 febbraio 2008 e n. 1198/SGT in data 14 aprile 2008, di pari oggetto, per comunicare quanto segue.

\*\*\*\*

L'articolo 8 del decreto-legge 30 giugno 2008, n. 113 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), prevede che "I termini di cui all'articolo 15 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, sono differiti fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni di legge di attuazione della devoluzione delle competenze ivi prevista".

Si ricorda che l'articolo 15 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, come modificato, in sede di conversione, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, prevedeva che il divieto di ricorrere agli arbitrati, introdotto dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)), rimanesse sospeso sino al 1° luglio 2008, data entro la quale si presumeva potessero essere attivate, salve ulteriori proroghe, le sezioni specializzate dei Tribunali cui deferire la competenza in caso di controversie insorte nell'esecuzione di contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, forniture e servizi.

Preso atto dell'impossibilità di attivare le sezioni specializzate entro il predetto termine, il legislatore è intervenuto a disporre, con l'articolo 8 del d.l. 113/2008, una proroga a tempo indeterminato del termine di operatività del divieto, legando sostanzialmente l'efficacia della riforma in materia di arbitrati al compimento della più complessiva riforma del processo civile, sino alla cui effettiva realizzazione potrà, di conseguenza, essere utilizzato il sistema alternativo di soluzione delle controversie mediante il ricorso all'arbitrato.

In considerazione di ciò, si ribadisce che, per i contratti stipulati da questa Amministrazione relativi a lavori, servizi e forniture, ivi compresi quelli disciplinati dalla legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 (Legge regionale in materia di lavori pubblici), e fatto salvo quanto precisato con nota prot n. 1198 in data 14 aprile 2008, continuerà ad applicarsi la disposizione di cui all'articolo 241 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 1004/18/CE), che prevede il facoltativo deferimento ad arbitri delle controversie su diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei predetti contratti pubblici.

Distinti saluti.

Dipartimento legislativo e legale

Il Coordinatore

- Stefania FANIZZI -



Dipartimento segreteria della Giunta

Il Coordinatore

- Livio SALVEMINI -

